**SERIE GENERALE**

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 149° - Numero 282**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 2 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

# SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Università di Urbino «Carlo Bo»



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri -** DIPARTIMENTO INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA:



**Corte Suprema di Cassazione:**



**Ministero dello sviluppo economico:**



**Ministero dell'interno:**



**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:**



**Agenzia italiana del farmaco:**



**Università telematica E-Campus:**

**RETTIFICHE**

*AVVISO DI RETTIFICA*



**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 267**

**Regione Lombardia**

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2008.

**Comune di Milano - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del quartiere Feltre (art. 136, lettere *c)* e *d)*, decreto legislativo n. 42/2004).** (Deliberazione n. VIII/8311).

**08A08311**

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2008.

**Comune di Milano - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del villaggio Moncalvo (art. 136, lettere *c)* e *d)*, decreto legislativo n. 42/2004).** (Deliberazione n. VIII/8312).

**08A08312**

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2008.

**Comune di Varese - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del quartiere ex Cagna di Biumo Inferiore (art. 136, lettere *c)* e *d)*, decreto legislativo n. 42/2004).** (Deliberazione n. VIII/8313).

**08A08313**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 2008, n. **187**.

**Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Visto l'articolo 20 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196*

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «L'armatore,» sono inserite le seguenti: «il proprietario,»;

*b)* all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 *-bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere individuate le unità soggette all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione automatica (AIS) e del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.»;

*c)* all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal citato allegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalità d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformità alle disposizioni emanate in sede internazionale.»;

*d)* all'articolo 13:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante di una nave, di qualsiasi stazza, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «L'armatore,» sono inserite le seguenti: «il proprietario,»;

3) al comma 4, dopo le parole: «L'armatore,» sono inserite le seguenti: «il proprietario,»;

*e)* all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «L'armatore,» sono inserite le seguenti: «il proprietario,»;

*f)* l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 *(Riservatezza delle informazioni ed ispezioni).* — 1. Al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. L'amministrazione può emanare ulteriori specifiche direttive alle autorità marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto.

3. Con le medesime direttive sono altresì impartite disposizioni per la visita periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneità a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 13 e 15.»;

*g)* all'articolo 25:

1) al comma 1 , dopo le parole: «l'agente» sono inserite le seguenti: «, il proprietario»;

2) al comma 2, dopo le parole: «il comandante della nave» sono inserite le seguenti: «, il proprietario»;

3) al comma 4, dopo le parole: «della nave,» sono inserite le seguenti: «il proprietario,»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Quando uno Stato membro comunica l'esistenza di un grave vizio di conformità nel funzionamento del sistema di gestione della sicurezza di una compagnia, l'amministrazione procede alla revoca del documento di conformità e dell'associato certificato di gestione della sicurezza da essa rilasciati.»;

*h)* dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis (Comunicazione delle misure adottate).* — 1. L'autorità marittima che ha adottato le misure di cui agli articoli 16, comma 3, 19, comma 1, e 25, nei confronti di navi di bandiera straniera ne informa senza indugio lo Stato di bandiera ed ogni altro Stato interessato.

2. L'autorità marittima che constata, quando si verifica un incidente in mare di cui all'articolo 19, che la compagnia non è stata in grado di stabilire e mantenere un collegamento con la nave o con le autorità competenti, ne informa lo Stato che ha rilasciato od a nome del quale sono stati rilasciati il documento di conformità ISM ed il certificato di gestione della sicurezza;»;

*i)* all'articolo 26 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le amministrazioni competenti danno attuazione agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente.»;

*l)* dopo il punto 2, parte I, dell'allegato II, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6, le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione:

*a)* nazionale litoranea limitata alle acque tranquille (periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo);

*b)* nazionale locale, limitata ad una distanza di 1 miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 2005, n. 222.

— La direttiva 2002/59/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L. 208.

L'art. 20 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 20 *(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, necessarie al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura di infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari.

2. Il decreto legislativo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani).* — 1. L'armatore, il *proprietario* l'agente o il comandante della nave diretta verso un porto nazionale comunica alla competente autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 1:

*a)* con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio è pari o superiore a 24 ore;

*b)* non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore;

*c)* se lo scalo di destinazione non è noto o se lo stesso è aggiornato nel corso del viaggio, nel momento in cui è acquisita l'informazione di cambio della destinazione.

2. Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 13.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Impiego dei sistemi di identificazione automatica).* — 1. Le navi nazionali e le navi di bandiera straniera individuate nell'allegato II, punto 1, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO.

*1-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere individuate le unità soggette all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione automatica (AIS) e del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II;*

2. Le navi dotate di un sistema di identificazione automatica lo mantengono sempre in funzione, tranne nei casi in cui accordi, regole o norme internazionali prevedono la protezione delle informazioni sulla navigazione.

3. L'utilizzo del sistema di identificazione automatica, all'interno delle acque portuali, è soggetto alla disciplina del Comandante del porto, in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza (security) delle infrastrutture portuali.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Registratori dei dati di viaggio).* — 1. *Le navi nazionali straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage*

*Data Recorder* - VDR) *entro le date rispettivamente stabilite dal citato allegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalità d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformità alle disposizioni emanate in sede internazionale*.

2. Sono esentate dall'obbligo di installare il registratore dei dati di viaggio (VDR) le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare delle classi B, C e D, come definite all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

3. I dati rilevati con un sistema VDR sono messi a disposizione della richiedente amministrazione dello Stato interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito di un sinistro avvenuto nelle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale. L'amministrazione provvede nel corso dell'indagine ad utilizzare e a debitamente analizzare detti dati nonché a pubblicare i risultati dell'indagine al più presto possibile dopo la sua conclusione.».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto:

«Art. 13 *(Comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo)*. — 1. *L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante di una nave, di qualsiasi stazza, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorità marittima le informazioni di cui all'allegato 1, punto 3*.

2. L'armatore, *il proprietario*, l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto nazionale ovvero un luogo d'ormeggio situato nelle acque territoriali italiane, comunica le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, anche all'autorità marittima del primo porto di destinazione o del luogo d'ormeggio, se questa informazione è disponibile al momento della partenza. Se tali informazioni non sono disponibili al momento della partenza, esse sono comunicate non appena è noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio.

3. L'autorità marittima conserva le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, per un periodo sufficiente a consentire la loro utilizzazione in caso di incidente in mare e adotta i provvedimenti necessari per fornire immediatamente tali informazioni a richiesta dell'autorità interessata.

4. L'armatore, *il proprietario*, l'agente o il comandante della nave comunica le informazioni relative al carico di cui all'allegato I, punto 3, all'autorità marittima competente. Le informazioni sono trasmesse, per quanto possibile per via elettronica, nel rispetto della sintassi e delle procedure specificate nell'allegato III.».

— Si riporta il testo dell'art. 19, del citato decreto legislativo 9 agosto 2005, n. 196, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 19 *(Misure relative agli incidenti in mare)*. — 1. Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'art. 17, l'autorità marittima competente adotta le misure appropriate, comprese quelle di cui all'allegato IV, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e internazionali per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero.

2. L'armatore, *il proprietario*, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, collaborano pienamente con le autorità allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.

3. Il comandante di una nave, alla quale si applicano le disposizioni del Codice ISM, informa la compagnia di ogni incidente, di cui all'art. 17, che si mette a disposizione delle autorità competenti e fornisce la massima collaborazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 25, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto:

«Art. 25 *(Sanzioni)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente, *il proprietario* o l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'art. 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento.

2. Il comandante della nave, *il proprietario* o l'armatore che viola l'obbligo previsto dall'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milletrentatre a euro seimilacentonovantasette, maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.

3 . Il comandante della nave o l'armatore che viola gli obblighi di cui all'art. 10, comma 1, è punito con l'arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro milletrentadue.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante della nave, *il proprietario*, l'armatore o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4, dall'art. 17, comma 1, e dall'art. 19 ovvero fornisca false informazioni relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono creare situazioni di pericolo, è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro duemilacinquecentottantadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatre.

*4*-bis. *Quando uno Stato membro comunica l'esistenza di un grave vizio di conformità nel funzionamento del sistema di gestione della sicurezza di una compagnia, l'amministrazione procede alla revoca del documento di conformità e dell'associato certificato di gestione della sicurezza da essa rilasciati*.».

— Si riporta il testo dell'art. 26, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto:

«Art. 26 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per la finanza pubblica.

*1*-bis. *Le amministrazioni competenti danno attuazione agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente*.

— Si riporta il testo dell'allegato II, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto.

«Allegato II

Prescrizioni applicabili alle apparecchiature di bordo

I. Sistemi di identificazione automatica (AIS).

1. Navi costruite il 1º luglio 2002 o dopo tale data.

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, costruite dal 1° luglio 2002 in poi, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità europea, sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6.

2. Navi costruite prima del 1° luglio 2002.

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300, costruite prima del 1° luglio 2002, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6 secondo il calendario seguente:

*a)* navi da passeggeri: entro il 1° luglio 2003;

*b)* navi cisterna: al più tardi al momento della prima visita del materiale di sicurezza effettuata dopo il 1° luglio 2003;

*c)* navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50000 tonnellate: entro il 1° luglio 2004;

*d)* navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10000 tonnellate ma inferiore a 50000 tonnellate: entro il 1° luglio 2005 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;

*e)* navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 10000 tonnellate: entro il 1° luglio 2006 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;

*f)* navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 3000 tonnellate: entro il 1° luglio 2007 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004.

«*2*-bis. *Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6, le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione*:

a) *nazionale litoranea limitata alle acque tranquille (periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo)*;

b) *nazionale locale, limitata ad una distanza di 1 miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne*.

II. Registratori dei dati di viaggio (sistemi VDR).

1. Le navi delle seguenti classi che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme agli standard di prestazione della risoluzione A.861(20) dell'IMO e agli standard di prova definiti dalla norma n. 61996 della Commissione elettronica internazionale (IEC):

*a)* le navi da passeggeri costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002;

*b)* le navi da passeggeri ro/ro costruite prima del 1° luglio 2002: al più tardi al momento della prima visita effettuata a partire dal 1° luglio 2002 compreso;

*c)* le navi da passeggeri diverse dalle ro/ro costruite prima del 1° luglio 2002: entro il 1° gennaio 2004;

*d)* le navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate, costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002.

2. Le navi delle seguenti classi, costruite prima del 1° luglio 2002, che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme ai pertinenti standard dell'IMO:

*a)* navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2007;

*b)* navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2008.».

**08G0208**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 2008.

**Determinazione numerica delle onorificenze dell'O.M.R.I. che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2009.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2009 è determinato in 6.000, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce n. 25;

Grande Ufficiale n.150;

Commendatore n. 650;

Ufficiale n. 875;

Cavaliere n. 4300.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 novembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

**08A08989**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2008.

**Scioglimento del consiglio comunale di Briga Alta.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Briga Alta (Cuneo) ed il sindaco nella persona del signor Guido Lanteri;

Considerato che, in data 18 ottobre 2008, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Briga Alta (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 novembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Briga Alta (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Guido Lanteri.

Il citato amministratore, in data 18 ottobre 2008, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Briga Alta (Cuneo).

Roma, 31 ottobre 2008

*Il Ministro dell'interno* MARONI

**08A09007**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2008.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cleto e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Cleto (Cosenza) ed il sindaco nella persona del sig. Amerigo Cuglietta;

Considerato che, con nota del 5 ottobre 2008, acquisita al protocollo dell'ente il successivo 9 ottobre 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cleto (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vito Turco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti ai consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma addì, 20 novembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Cleto (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Amerigo Cuglietta.

Il citato amministratore, con nota del 5 ottobre 2008, acquisita al protocollo dell'ente il successivo 9 ottobre 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 51420/2008/ Area 2ª EE.LL. del 30 ottobre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della SV. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cleto (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vito Turco.

Roma, 12 novembre 2008

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**08A09082**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2008.

**Scioglimento del consiglio comunale di Villa Minozzo e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villa Minozzo (Reggio Emilia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa Minozzo (Reggio Emilia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Annunziata Finizio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento deg1i organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 novembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Villa Minozzo (Reggio Emilia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 ottobre 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Emilia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 96H12/13.4 Gab. del 27 ottobre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa Minozzo (Reggio Emilia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Annunziata Finizio.

Roma, 12 novembre 2008

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**08A09081**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2008.

**Inserimento dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, nella tab. A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;

Visto l'articolo 1, comma 368, lettera *d)*,della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha istituito l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, ente di diritto pubblico e che, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, si avvale di contributi finanziari da parte dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione è inserita nella tab. A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

*p. Il Presidente*
*del Consiglio dei Ministri*
*Il Sottosegretario di Stato*
LETTA

*Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2008*

*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 152*

**08A09011**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2008.

**Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza di un incendio che ha interessato il teatro Vaccaj il giorno 29 luglio 2008.** (Ordinanza n. 3717).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 28 luglio 2008 neI territorio del comune di Tolentino si è verificato un incendio di vaste proporzioni che ha interessato il teatro Nicola Vaccaj, risalente alla fine del diciottesimo secolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2008 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Tolentino, in conseguenza di un incendio che ha interessato il teatro Vaccaj in data 29 luglio 2008;

Considerato che il predetto evento ha provocato ingenti danni, in quanto le fiamme hanno completamente distrutto il tetto ed il timpano, nonché il palcoscenico e le attrezzature sceniche, compromettendo altresì gli arredi ed alcuni preziosi affreschi, con conseguente grave pregiudizio per il patrimonio culturale ed artistico nazionale;

Considerato che sussiste l'ineludibile esigenza di procedere all'immediato avvio di tutti gli interventi finalizzati ad assicurare il totale recupero funzionale della predetta struttura teatrale;

Ritenuto quindi necessario procedere all'espletamento delle predette iniziative mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Acquisita l'intesa della regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Marche è nominato commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza conseguente all'incendio del teatro Vaccaj di Tolentino e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2008 citato in premessa.

2. Il Commissario delegato provvede, in particolare:

*a)* all'adozione urgente delle misure necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

*b)* all'espletamento delle iniziative finalizzate al recupero della funzionalità del Teatro Vaccaj, ed, in via generale, alla riduzione in pristino di tutti i beni interessati dall'evento in rassegna;

*c)* ad assicurare la prosecuzione delle attività teatrali mediante il reperimento di altro spazio idoneo nelle more del completamento degli interventi di cui alla lettera *b).*

3. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche.

Art. 2.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi degli Uffici tecnici ed amministrativi della regione Marche, degli organismi costituiti ai sensi dell'art. 14, comma 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 6, del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 2668 deI 28 settembre 1997 ed all'art. 2, comma 5, della citata legge n. 6/1998, nonché della collaborazione della provincia di Macerata, del comune di Tolentino, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e delle altre amministrazioni dello Stato o ad altri Enti pubblici competenti nelle materie di interesse della presente ordinanza.

2. Il commissario delegato è autorizzato a costituire un'apposita struttura composta da personale appartenente a pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, sino ad un massimo di tre unità. Le amministrazioni di appartenenza rendono disponibile il personale individuato entro 15 giorni dalla data di richiesta da parte del commissario delegato in deroga alla normativa vigente.

3. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale in rassegna, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la regione Marche, la provincia di Macerata ed il comune di Tolentino sono autorizzati a corrispondere al proprio personale impiegato nelle iniziative di cui alla presente ordinanza compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite di cinquanta ore mensili pro-capite, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, e di pubblica utilità, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 5.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 3, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater* comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

Art. 4.

1. Per assicurare il necessario supporto giuridico e tecnico al Commissario delegato rispetto alle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, è istituita una Commissione generale di indirizzo, presieduta dal Commissario delegato e composta da sei componenti designati, rispettivamente, dal comune di Tolentino, dalla provincia di Macerata, dalla regione Marche, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Direzione regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alle riunioni della Commissione possono di volta in volta essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre Amministrazioni od Enti interessati.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e stilla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sottoelencati disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76 e 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141 e 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con un primo stanziamento pari ad euro 2 milioni a valere sul Fondo di protezione civile, che sarà reintegrato dal Ministero dell'economia e delle finanze dietro presentazione del rendiconto contabile, nonché sulle ulteriori risorse rivenienti, rispettivamente, dal bilancio della regione Marche in deroga alle disposizioni normative regionali, da contratti di sponsorizzazione, da indennizzi erogati sulla base di polizze assicurative stipulate per il rischio incendio, e su ulteriori finanziamenti destinati per la finalità di cui alla presente ordinanza da altre amministrazioni pubbliche.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

Art. 7.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2008

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**08A09012**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 luglio 2008.

**Modifica dei PPDG 25 ottobre 2007 e 20 giugno 2008 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'ente pubblico non economico «Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 24 giugno 2008, pervenuta in pari data, con la quale il dott. Achille Coppola nato ad Aversa (Napoli) il 10 settembre 1957, in qualità di legale rappresentante dell'ente pubblico non economico «Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli», ha comunicato la variazione del codice fiscale dell'ente;

Visto il PDG 25 ottobre 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'ente pubblico non economico «Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Napoli», con sede legale a Napoli, Piazza dei Martiri n. 30, C.F. 80048440632, tra i soggetti e/o Enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 20 giugno 2008, con il quale è stata modificata la denominazione sociale dell'ente accreditato in «Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli»;

Visto l'art. 3, comma 2, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei PPDG 25 ottobre 2007 e 20 giugno 2008 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'ente pubblico non economico «Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli», con sede legale in Napoli, Piazza dei Martiri n. 30, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente al codice fiscale dell'Ordine, che deve intendersi modificato in: C.F. 05936561215.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 luglio 2008

*Il direttore generale:* FRUNZIO

08A08997

DECRETO 14 luglio 2008.

**Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'«Università degli studi di Napoli Parthenope».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile dei registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 30 maggio 2008, pervenuta il 9 giugno 2008, con la quale il prof. Gennaro Ferrara nato a Napoli il 7 agosto 1937, in qualità di Rettore legale rappresentante dell'«Università degli studi di Napoli Parthenope», ha chiesto l'accreditamento dell'«Università degli studi di Napoli Parthenope», con sede legale in Napoli, via Ammiraglio Acton n. 38, C.F. 80018240632 e P.IVA 01877320638, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Visto lo Statuto, emanato con decreto rettoriale n. 538 del 7 settembre 2005, dal quale risulta che l'Università degli studi di Napoli «Parthenope» possiede un'autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi della legge n. 168/1989 e successive integrazioni e modificazioni, e che è in possesso di autonomia didattica, organizzativa, gestionale e regolamentare nel rispetto degli indirizzi fissati dallo Statuto stesso, e che ai sensi dell'art. 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica m. 162/1982 e dell'art. 6 legge n. 341/1990, l'Università può attivare

corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento professionale anche a pagamento;

Vista la delibera del 22 maggio 2007, n. 8 con la quale il Senato Accademico ha approvato l'inserimento nella propria offerta formativa dei Corsi di Formazione per Conciliatore previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Atteso che i requisiti posseduti dall'Università degli studi di Napoli «Parthenope» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione;

Verificato in particolare che:

l'istante dispone di sede idonea allo svolgimento dell'attività, sita in Napoli, via Ammiraglio Acton n. 38,

i formatori nelle persone di:

prof. Federico Alvino nato a Napoli il 9 marzo 1969;

prof. Alessandro Scaletti nato a Napoli il 18 giugno 1977;

dott. Riccardo Izzo nata a Napoli il 30 marzo 1961;

dott. Vittorio Carlomagno a Napoli il 13 aprile 1963,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art 4, comma 4 lettera *a)* del citato D.M. n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'accreditamento dell'«Università degli studi di Napoli Parthenope», con sede legale in Napoli via Ammiraglio Acton n. 38, C.F. 80018240632 e P. IVA 01877320638, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 luglio 2008

*Il direttore generale:* FRUNZIO

08A08998

DECRETO 17 novembre 2008.

**Riconoscimento, alla sig.ra Aguero Torres Karla Paola Guadalupe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Aguero Torres Karla Paola Guadalupe, nata a Lima l'8 aprile 1980, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Titulo de Abogado», conseguito presso l'«Universidad de San Martin de Porres» in data 5 novembre 2003;

Considerato che è iscritta presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Lima» dal 19 dicembre 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Palermo in data 7 agosto 2007, con scadenza il 5 aprile 2012 per lavoro subordinato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Aguero Torres Karla Paola Guadalupe, nata a Lima l'8 aprile 1980, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/ 1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzioni del richiedente rispetto alle quaote.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 novembre 2008

*Il direttore generale:* FRUNZIO

ALLEGATO *A*

*a)* La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

*c)* La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

*d)* La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**08A08992**

DECRETO 17 novembre 2008.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cruz Melania Altagracia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Cruz Melania Altagracia, nata a Barahona (Repubblica Domenicana) il 9 maggio 1960, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicologo», conseguito nella Repubblica Domenicana, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Psicologo»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Psicologia» presso l'«Università Autonoma di Santo Domingo» il 25 febbraio 1989;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'«Exequatur» n. 68-90 dal 19 febbraio 1990 che le permette l'esercizio della professione di psicologo nella Repubblica Domenicana;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente non appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto è necessaria l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cruz Melania Altagracia, nata a Barahona (Repubblica Domenicana) il 9 maggio 1960, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi», sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulle seguenti materie: 1) Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni, 2) legislazione e deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 novembre 2008

*Il direttore generale:* FRUNZIO

ALLEGATO *A*

*a)* La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

*c)* La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Psicologi - sez A.

**08A08993**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 ottobre 2008.

**Riconoscimento, al sig. Petruccelli Roberto, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Petruccelli Roberto, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Epopea S.n.c. di Stellato Gianna e C. in Sparanise (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Petruccelli Roberto, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in data 1° luglio 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

*Il direttore generale:* VECCHIO

**08A08990**

DECRETO 23 ottobre 2008.

**Riconoscimento, alla sig.ra Pirone Maria Concetta, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Pirone Maria Concetta, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Epopea S.n.c. di Stellato Gianna e C. in Sparanise (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all' esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005 , n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Pirone Maria Concetta, cittadina italiana, nata a Vitulazio (Caserta) il 19 novembre 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

*Il direttore generale:* VECCHIO

**08A08991**

DECRETO 12 novembre 2008.

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tommaso Esposito», in Acerra.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, con il quale la Società Cooperativa «Tommaso Esposito» con sede in Acerra (Napoli) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario Governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 2004 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2005 con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2005 con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006 con il quale la procedura è stata prorogata fino al 30 giugno 2006;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2006 con il quale la procedura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 con il quale la procedura è stata prorogata fino al 30 giugno 2007;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 494 del 18 settembre 2007 con il quale il dott. Francesco Gioiello è stato nominato Commissario Governativo in sostituzione del dott. Nicola Ermini e la procedura è stata prorogata per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

Vista la relazione, pervenuta in data 13 ottobre 2008, con la quale il Commissario Governativo chiede una ulteriore proroga del mandato al fine di addivenire al risanamento dell'ente e all'assegnazione degli alloggi ai soci;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

La gestione commissariale della società cooperativa «Tommaso Esposito» con sede in Acerra (Napoli) ed i poteri conferiti al dott. Francesco Gioiello con decreto ministeriale GAB n. 494 del 18 settembre 2007, sono prorogati per un periodo di otto mesi a decorrere dalla data di scadenza del predetto decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

*Il Ministro:* SCAJOLA

**08A09009**

---

DECRETO 12 novembre 2008.

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Santo Spirito», in Potenza.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005 con il quale la Società Cooperativa «Santo Spirito» con sede in Potenza è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario Governativo nella persona del dott. Dante Tirico;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2006 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 191 del 26 aprile 2007 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 694 del 9 novembre 2007 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 1156 del 10 aprile 2008 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Vista la relazione dell'8 settembre 2008, pervenuta in data 18 settembre 2008, con la quale il Commissario Governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per la definitiva assegnazione ai soci delle nuove aree pervenute alla cooperativa a seguito della definizione di un contenzioso;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

La gestione commissariale della Società Cooperativa «Santo Spirito» con sede in Potenza ed i poteri conferiti al dott. Dante Tirico, in qualità di Commissario Governativo, sono prorogati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

*Il Ministro:* SCAJOLA

**08A09010**

---

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2008.

**Modifica del decreto 1° febbraio 2006 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 1° febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2006 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck»;

Visto il decreto 21 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 157 del 9 luglio 2007 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 1° febbraio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 20 giugno 2007 numero di protocollo 8811;

Visto il decreto 14 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 47 del 25 febbraio 2008 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 1° febbraio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 4 febbraio 2008 numero di protocollo 2835;

Vista la nota del 4 novembre 2008, numero di protocollo 8430, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste avanzate dal Consorzio tutela Speck Alto Adige;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste avanzate dal Consorzio tutela Speck Alto Adige e trasmesso alla Comunità europea con nota del 4 novembre 2008, numero di protocollo 8430;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 1° febbraio 2006 alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 4 novembre 2008, numero di protocollo 8430 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole. gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**08A08988**

---

DECRETO 17 novembre 2008.

**Iscrizione dell'organismo denominato «Controllo Qualità Alto Adige - Südtiroler Qualitätskontrolle» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG).**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 ed in particolare l'articolo 14 che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni;

Visto il comma 1 del predetto articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte del Consorzio Controllo Qualità Alto Adige - Südtiroler Qualitätskontrolle» con sede in Terlano (BZ), Via Jakobi n. 1B, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n.162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha verificato che l'organismo «Controllo Qualità Alto Adige - Südtiroler Qualitätskontrolle» è idoneo ad ottenere l'accreditamento alla norma EN 45011 per i controlli sui prodotti di cui al Reg. (CE) 509/2006 e Reg. (CE) 510/06;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 ottobre 2008;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «Controllo Qualità Alto Adige - Südtiroler Qualitätskontrolle» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Controllo Qualità Alto Adige - Südtiroler Qualitätskontrolle», con sede in Terlano (BZ), Via Jakobi n. lB, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'articolo 53 della legge 14 aprile 1998, n. 128.

Art. 2.

L'organismo iscritto «Controllo Qualità Alto Adige - Südtiroler Qualitätskontrolle» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Controllo Qualità Alto Adige - Südtiroler Qualitätskontrolle» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2008

*Il direttore generale:* LA TORRE

**08A09006**

---

DECRETO 24 novembre 2008.

**Modalità per l'installazione di apparato motore consentito solo per lo spostamento verso e dalle aree di pesca, per le unità da pesca removeliche.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999 concernente la disciplina della piccola pesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2000,

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

Tenuto conto dell'attuale possibilità di installare a bordo delle unità removeliche della cosiddetta «piccola pesca» apparati propulsivi di modesta potenza da utilizzare esclusivamente per lo spostamento verso e dalle aree di pesca, senza alcun utilizzo nell'attività di prelievo, ai fini esclusivi, quindi, della sicurezza della navigazione;

Viste le richieste delle Associazioni nazionali di categoria intese ad ottenere, ferme restando le finalità dell'installazione, l'impiego di apparati propulsivi sulle unità da pesca, di potenza superiore a quella attualmente consentita, sempre ai fini esclusivi della sicurezza della navigazione, senza alcun utilizzo nell'attività di prelievo;

Tenuto conto del parere tecnico formulato dal R.I.Na. con nota n. UMNT/DSE/64510 in data 20 novembre 2007;

Considerato che l'installazione degli apparati motore è giustificato dalla necessità di accrescere in ogni condizione la sicurezza in mare;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura che nella seduta del 22 ottobre 2008 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli armatori ed i proprietari delle unità esercitanti la piccola pesca, ove munite di licenza di pesca per l'esercizio dell'attività senza essere dotate di apparato motore, previa richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma - possono essere autorizzati all'installazione di un apparato motore, di potenza non superiore ai seguenti massimali:

*a)* Kw 29,5 per unità aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 4;

*b)* Kw 44 per unità aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 5;

*c)* Kw 74 per unità aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 5.

2. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al punto 1, la lunghezza fuori tutto presa in considerazione è quella calcolata esclusivamente in applicazione del regolamento (CEE) n. 2930/86 e successive modifiche.

3. L'utilizzo del predetto apparato propulsivo è consentito solo per lo spostamento verso e dalle aree di pesca, senza alcun impiego nell'attività di prelievo e, quindi, ai tini esclusivi della sicurezza della navigazione.

4. L'avvenuta installazione del citato apparato propulsivo deve essere annotata sulla licenza di cui all'art. 153 e seguenti del Codice della navigazione.

Art. 2.

Le potenze massime di cui all'art. 1 possono essere autorizzate per tutte le unità i cui armatori o proprietari, previo lo sbarco dell'esistente apparato motore, chiedano la modifica, in via definitiva, della licenza di pesca per proseguire l'attività con la medesima unità quale «removelica».

Art. 3.

L'utilizzo degli apparati motore installati in virtù del presente decreto, ove impiegati per operazioni connesse al prelievo delle risorse biologiche del mare, è punito ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2008

*Il Ministro:* ZAIA

**08A09075**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 ottobre 2008.

**Riconoscimento, al prof. Maximo Mauricio Piccin, delle qualifiche professionali acquisite in Paese estero, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Vista: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; ; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese non comunitario dal prof. Maximo Mauricio Piccin;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale argentino «Profesor en Educacion Fisica»;

Visto l'art.7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. del 21 marzo 2005, n. 39, ha prodotto il «Certificato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc» rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per Stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 16 ottobre 2008, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale Diploma di Laurea «Professor en Educacion Fisica, conseguito il 22 settembre 1987 presso l'Istituto Superiore di Formazione Docente e Tecnico n. 44 De Gral Las Heras (Buenos Aires), posseduto dal prof. Maximo Mauricio Piccin di cittadinanza italiana, nato a Haedo (Buenos Aires) il 16 marzo 1958, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

29/A Educazione Fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado;

30/A Educazione Fisica nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

*Il direttore generale:* DUTTO

**08A08994**

---

DECRETO 30 ottobre 2008.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Beatrice Jane Ricketts, di titolo di formazione estera, quale titolo abilitante all'esercizio un Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sopra indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di quattro anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale n. 1278 dell'11 febbraio 2006, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 6760/C31a, in data 13 ottobre 2008, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per le Marche ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dalla predetta prof.ssa Beatrice Jane Ricketts;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nonché dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore «Bachelor of Arts in English and Italian Studies», rilasciato dall'Università di Lancaster nel luglio 1994;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Qualified teacher status (Q.T.S.)» rilasciato il dall'Università di Londra 1º agosto 1997 posseduto dalla prof.ssa Beatrice Jane Ricketts, nata a Londra (Gran Bretagna), il 10 luglio 1971, di cittadinanza britannica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nel-

le scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera (Inglese)»;

46/A «Lingue e civiltà straniere (Inglese)».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

*Il direttore generale:* DUTTO

**08A08995**

---

DECRETO 3 novembre 2008.

**Riconoscimento, al prof. Marco Meloni, di titolo di formazione estera, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91 ; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la CM. n. 39 del 21 marzo 2005; il D.M. del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Marco Meloni, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, e ad ulteriori titoli, diplomi di «Guitare Baroque» - Cours Superieur e Cours perfectionnement conseguiti presso l'Ecole Nazionale de Musique, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 115, è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, ed aart. 2 del citato decreto legislativo n. 115, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 206/2007, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi;

Visto, in relazione al disposto dell'art. 12, comma 8, del più volte citato decreto legislativo n. 115/1992, l'interessato ha per oggetto un titolo identico a quello già decretato con provvedimento di riconoscimento - prot. n. 9919 del 4 ottobre 2007;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: diploma di «Guitare» - Cours Superieur - conseguito nel mese di giugno 1984 presso l'Ecole Nazionale de Musique de Raincy (Francia);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diplòme d'Etat de Professuer de Musique» nella disciplina chitarra, conferito il 16 febbraio 1987 dal Ministere de la Culture in Parigi,

posseduto dal cittadino italiano Marco Meloni, nato a San Gavino Monreale (CA) il 15 agosto 1961 , ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 77/A «strumento musicale nella scuola media - chitarra».

Roma, 3 novembre 2008

*Il direttore generale:* DUTTO

**08A08996**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 15 novembre 2008.

**Modificazione allo statuto.**

IL RETTORE

Visto il D.M. 22.12.2006 prot. n. 472 recante in rubrica "Statizzazione dell'Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo'" ed in particolare l'art. 2, comma 2;

vista la corrispondenza intercorsa con il MIUR in ordine alla procedura per l'adozione dello Statuto di autonomia;

visto il D.R. n. 628 del 20 luglio 1999 di emanazione dello Statuto dell'Università e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 7;

vista la Legge 16.5.1989, n. 168;

viste le disposizioni legislative e normative riguardanti le Università;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 21 luglio 2008 di approvazione del testo dello Statuto;

vista la deliberazione del Senato Accademico n. 121 del 10 luglio 2008 di proposta delle modificazioni dello Statuto, sentite le Facoltà;

ritenuto che le modificazioni riguardano l'adeguamento normativo alla trasformazione dell'ente in Università statale, la partecipazione più incisiva di tutte le componenti al governo dell'Università e il maggior coinvolgimento del territorio nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti;

vista la lettera Raccomandata prot. n. 11984 del 28 luglio 2008 di trasmissione del testo dello Statuto di autonomia dell'Università al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

ritenuto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non ha comunicato la formulazione di rilievi o osservazioni sul testo dello Statuto di autonomia trasmesso;

ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello Statuto di autonomia della Università;

DECRETA

1. E' emanato lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" nel testo sottoriportato:

**STATUTO DI AUTONOMIA**
**DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"**

**TITOLO I**
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Capo I**
**PRINCIPI DIRETTIVI**

**Art. 1- Principi generali**

1. L'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" è istituzione pubblica, ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato; ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, si organizza ed opera secondo il presente Statuto, espressione fondamentale della sua autonomia.

2. Ai fini del presente Statuto per “Università” si intende la <<Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”>>.

3. I fini primari dell'Università sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, la formazione dei docenti, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la formazione permanente e ricorrente, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella società nonché, nelle forme che le sono proprie, lo sviluppo socio – economico – culturale del territorio.

4. L'Università, per assolvere ai propri compiti formativi, promuove e sostiene attività di orientamento e di assistenza didattica agli studenti nonché iniziative atte a favorirne l’inserimento al lavoro.

5. Per il conseguimento delle proprie finalità promuove forme di consultazione periodica e collaborazione con Enti di cultura e di ricerca e con Istituzioni ed aziende pubbliche e private, locali, nazionali ed internazionali.

6. Quale espressione della sua vocazione internazionale, favorisce gli scambi culturali, la mobilità dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei loro curricula didattici, secondo la normativa stabilita dagli organismi didattici competenti.

7. Garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, senza distinzione di genere, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

8. L’Università adotta i provvedimenti necessari a realizzare il diritto allo studio degli studenti disabili.

### Art. 2 - Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università promuove e svolge anche con propri specifici finanziamenti le attività di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e la stretta connessione con l’attività didattica; garantisce l’autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca; favorisce inoltre l’accesso del singolo studioso e delle strutture di ricerca ai finanziamenti esterni e all’utilizzazione di attrezzature e servizi e la diffusione dei risultati nel rispetto delle esigenze di tutti.

2. L'Università garantisce libertà di insegnamento ai singoli docenti nonché autonomia alle strutture didattiche.

### Art. 3 - Attività didattiche

1. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, della libertà di insegnamento dei professori e dei ricercatori e delle loro specifiche competenze scientifiche, sovrintende, coordina e garantisce il regolare svolgimento delle attività didattiche e la piena utilizzazione del personale docente.

2. L'organizzazione dell'attività didattica è riservata, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, all'autonomia delle relative strutture.

3. Il personale docente è tenuto ad adempiere con regolarità ed assiduità ai propri compiti istituzionali, a quelli che gli vengono di volta in volta conferiti con specifiche delibere degli organi competenti, nonché a partecipare regolarmente agli organi collegiali e alle commissioni previste dallo Statuto e istituite dagli organi e dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

**Art. 4 - Diritto allo studio**

1. L'Università adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio. Promuove e favorisce inoltre tutte le iniziative volte a migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale, la loro mobilità e il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente.

2. Promuove e favorisce, inoltre, tutte le condizioni necessarie a realizzare la piena integrazione degli studenti disabili dell'Ateneo, la loro formazione culturale, la loro mobilità e il loro inserimento nel mondo del lavoro, cercando di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma.

**Art. 5 - Principi relativi all'attività amministrativa e gestionale**

1. L'Università ispira la propria attività amministrativa e gestionale ai principi di:

a) programmazione e controllo di gestione;
b) pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni;
c) semplicità, efficienza e snellimento delle procedure;
d) responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni e controllo della regolarità degli atti;
e) attribuzione ai dirigenti, e nei casi previsti ai responsabili di struttura, dei compiti di attuazione e gestione.

2. Le funzioni dei soggetti responsabili del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati con apposito regolamento.

**Art. 6 - Fonti di finanziamento**

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da entrate proprie e da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici, nonché da erogazioni e contributi di persone fisiche e soggetti pubblici e privati.

2. Le entrate proprie sono costituite dalla contribuzione studentesca, da proventi conseguenti a prestazioni, da contratti e contributi di ricerca nonchè da redditi patrimoniali.

**Capo II**
**FONTI NORMATIVE**

**Art. 7 - Statuto**

1. Lo Statuto è espressione fondamentale della libertà e dell'autonomia dell'Università in conformità ai principi dell'art. 33 della Costituzione, così come attuati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, sentite le Facoltà, i Dipartimenti e il Consiglio degli Studenti, sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Lo Statuto e le sue modifiche sono emanati dal Rettore con proprio decreto.

3. Le modifiche possono essere proposte dagli Organi di Governo dell'Università, dalle Facoltà o dai Dipartimenti.

4. Lo Statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che non sia diversamente stabilito.

**Art. 8 - Regolamenti**

1. L'organizzazione dell'Università viene disciplinata dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. L'organizzazione è altresì disciplinata dai Regolamenti concernenti il funzionamento delle singole strutture didattiche e di ricerca, dal Regolamento Studenti e da ogni altro Regolamento di Ateneo adottato in base a disposizioni legislative e normative.

2. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce e disciplina l'organizzazione, le procedure di attivazione delle strutture di ricerca e di didattica dell'Università e dei centri di servizio di Ateneo, nonché le procedure di individuazione e di elezione degli organi dell'Università, delle strutture didattiche e di ricerca e delle rappresentanze in esso presenti non specificamente disciplinate dallo Statuto. E' approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, le Facoltà, i Dipartimenti e il Consiglio degli Studenti.

3. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei corsi per i quali l'Università rilascia titoli aventi valore legale, riconoscendo alle Facoltà i poteri necessari alla realizzazione della propria autonomia didattica; stabilisce altresì le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di specializzazione, dei corsi di Alta formazione, delle Scuole di Dottorato, dei corsi di perfezionamento e di altre iniziative didattiche e di ogni ulteriore attività formativa. E' approvato dal Senato Accademico, sentite le Facoltà e il Consiglio degli Studenti.

4. Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, nonché l'attività negoziale dell'Ateneo. E' approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e i Dipartimenti.

5. Il Regolamento Studenti disciplina i diritti ed i doveri degli studenti e delle loro rappresentanze nonché le modalità per la collaborazione a tempo parziale degli studenti previste nell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e per la gestione delle attività culturali sportive e del tempo libero. E' approvato dal Senato Accademico sentiti le Facoltà e il Consiglio degli Studenti.

6. I Regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca sono approvati dalle relative strutture ed emanati dal Rettore con proprio decreto, previa deliberazione del Senato Accademico in ordine alla conformità con i Regolamenti di Ateneo. I Regolamenti delle strutture conformi allo schema-tipo approvato dal Senato Accademico sono emanati direttamente dal Rettore con proprio decreto.

7. Gli altri Regolamenti sono approvati dal Senato Accademico o, se relativi alle attività gestionali, dal Consiglio di Amministrazione.

8. Tutti i Regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo deliberante e sono emanati con decreto del Rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo dell'Università salvo che non sia diversamente stabilito.

## TITOLO II
## STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA

### Art. 9 - Strutture didattiche e di ricerca

1. Le strutture didattiche sono le Facoltà, che si articolano in corsi di studio, nonché le Scuole di dottorato e le Scuole di specializzazione. Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti. Le strutture didattiche e le strutture di ricerca dell'Ateneo si coordinano nelle seguenti tre macro-aree: Scientifica (S.), Giuridico-Economico-Politico-Sociale (G.E.P.S.) e Umanistica (U.).

2. Al fine di garantire un efficace coordinamento fra attività di didattica e di ricerca, le Facoltà ed i Dipartimenti promuoveranno ogni utile forma di collaborazione nella gestione della attività dei singoli corsi di studio.

### Art. 10 - Facoltà

1. Le Facoltà dell'Ateneo sono quelle individuate in allegato al Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Le Facoltà hanno il compito primario di promuovere, organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che ad esse afferiscono.

3. Esse sono sede di coordinamento di tutte le attività didattiche e formative.

4. Sono di competenza delle Facoltà:

a) l'adozione del proprio Regolamento di funzionamento;
b) la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la verifica dello svolgimento delle attività didattiche e la promozione di attività scientifiche;
c) la specifica destinazione delle risorse assegnate;
d) l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica da trasmettere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
e) l'attribuzione dei compiti e del carico didattico ai professori e ai ricercatori;
f) la chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
g) le determinazioni in ordine all'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professori di ruolo e dei ricercatori secondo le norme vigenti previa acquisizione del parere del Dipartimento interessato;
h) rilasciare il prescritto nulla osta a professori e ricercatori per lo svolgimento di incarichi didattici conferiti da altri soggetti e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca. Esprimere il parere sugli incarichi didattici attribuiti dalle altre Facoltà dell'Ateneo;
i) le proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
l) ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

**Art. 11 - Preside**

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà.

2. Spetta in particolare al Preside:

a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
b) presentare al Rettore una relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei corsi di studio;
c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dal Regolamento.

3. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia della Facoltà con regime di impegno a tempo pieno ovvero che al momento dell'elezione opti per il regime di tempo pieno.

4. Il Preside è eletto in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, nella composizione prevista dall'art. 12 - comma 1 - dello Statuto, convocata dal Preside almeno 15 giorni prima dell'inizio del nuovo anno accademico e presieduta dal Decano. E' nominato con decreto del Rettore. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima e nella seconda votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella terza votazione. Nel caso di mancata elezione, nella successiva seduta, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

5. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta. Una ulteriore rielezione è possibile non prima di un intervallo di sei anni. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, di Pro-Rettore Vicario, di Presidente di corso di studio, di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.

6. Il Preside può delegare specifiche funzioni ad altri professori di ruolo della Facoltà.

**Art. 12 - Consiglio di Facoltà**

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, dai ricercatori di ruolo e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, da una rappresentanza degli studenti non inferiore a due e non superiore a cinque, secondo le percentuali stabilite nel Regolamento e da due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti.

2. Partecipano, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Facoltà i professori emeriti e onorari della Facoltà ed i titolari di insegnamento di corsi ufficiali, sempre che non facciano parte di altro Consiglio di Facoltà.

3. Le procedure di copertura dei posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

**Art. 13 - Consiglio di corso di studio**

1. I Consigli dei corsi di studio, di classe o di interclasse sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti, a norma del Regolamento di funzionamento di Facoltà, al corso di studio, dagli studenti del corso di studio eletti come rappresentanti in Consiglio di Facoltà o da una rappresentanza di studenti del corso di studio, secondo modalità definite dal Regolamento di funzionamento di Facoltà. Tale Regolamento dovrà prevedere altresì la partecipazione ai Consigli di Corso di studio di una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo.

2. Il Presidente del Consiglio di corso di studio viene eletto dal Consiglio stesso fra i Professori ordinari della Facoltà che ne fanno parte, secondo modalità definite dal Regolamento della Facoltà stessa. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.

3. I Consigli dei corsi di studio hanno il compito di formulare proposte e coordinare le attività didattiche, di approvare i piani di studio ove ne sia consentita l'adozione e svolgono ogni altro compito previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e di Facoltà.

**Art. 14 – Commissione didattica paritetica**

1. In ogni Facoltà è istituita la Commissione paritetica per la didattica, composta da docenti e studenti.

2. La composizione numerica e la durata in carica della Commissione sono stabilite dal Regolamento di Facoltà. I docenti membri della Commissione sono individuati dal Consiglio di Facoltà e la Commissione è nominata con provvedimento del Preside.

3. La Commissione esprime il parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche. Altri compiti possono essere assegnati dal Regolamento di Facoltà.

**Art. 15 – Formazione post lauream**

1. L'Università promuove e organizza la formazione post lauream sia nel campo della ricerca sia ai fini delle professioni e favorisce la formazione continua e l'aggiornamento dei laureati, anche attraverso proprie istituzioni dedicate a tali fini.

**Art. 16 – Dottorati di ricerca**

1. L'Università, eventualmente anche consorziandosi con altri Atenei, istituisce corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento con il Regolamento Didattico di Ateneo.

2. L'attuazione delle proposte dei competenti organi di Ateneo per l'istituzione dei corsi di dottorato è subordinata alla disponibilità delle risorse necessarie al loro funzionamento.

**Art. 17 - Scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca**

1. L'Università istituisce Scuole di specializzazione che svolgono corsi di studio successivi alla laurea, finalizzati alla formazione di specialisti in settori professionali determinati e rilasciano diplomi di specializzazione.

2. Alla istituzione delle Scuole provvede il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Facoltà interessate avuto riguardo alla disponibilità delle risorse necessarie per il loro funzionamento.

3. Sono organi delle Scuole di specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.

4. Il Direttore è nominato dai Consigli delle Facoltà interessate, tra i professori di ruolo di una delle Facoltà dell'Università, salvo che la legge non disponga diversamente. Dura in carica tre anni e può essere nominato consecutivamente solo una volta.

5. Il Direttore:

a) rappresenta la Scuola;

b) convoca il Consiglio della Scuola e lo presiede;

c) ha, nell'ambito della Scuola, le funzioni del Presidente dei Consigli di corso di studio e svolge le altre funzioni previste dallo Statuto della Scuola.

6. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i professori e ricercatori della Scuola stessa, compresi gli eventuali professori a contratto, nonché da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dall'ordinamento di ciascuna Scuola.

7. L'Università può istituire Scuole di dottorato di ricerca la cui disciplina è dettata nel Regolamento Didattico di Ateneo.

**Art. 18 - Altre strutture didattiche**

1. Le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento e di altre strutture ed iniziative didattiche sono contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo.

**Art. 19 – Dipartimenti**

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa che promuove e coordina l'attività di ricerca di uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità e metodo, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo docente.

2. Al Dipartimento afferiscono, a domanda, i Professori e i Ricercatori di ruolo, gli Assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento e i docenti a contratto a tempo determinato dell'Ateneo. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato con provvedimento del Direttore Amministrativo. Ne fanno parte inoltre i dottorandi di ricerca e vi operano i borsisti e i titolari di assegni o contratti di ricerca attivati dalla medesima struttura.

3. La costituzione del Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico acquisita la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, competente per la parte relativa all'impatto finanziario e organizzativo. Il procedimento è avviato su proposta dei Professori e Ricercatori che devono essere in numero almeno pari a n. 20 unità di Professori e Ricercatori di ruolo in servizio alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente.

4. La proposta di costituzione deve contenere il progetto scientifico e deve indicare le risorse necessarie occorrenti.

5. Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio

b) il Direttore

c) la Giunta.

6. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, contabile e contrattuale secondo il regime fissato dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Il Dipartimento può prevedere, su approvazione del Consiglio di Dipartimento, la costituzione di eventuali Sezioni che non possono avere in alcun caso autonomia amministrativo-contabile né organi di governo propri.

7. Il funzionamento del Dipartimento è disciplinato da apposito Regolamento adottato dal Consiglio sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato Accademico. Il Regolamento è emanato con Decreto del Rettore.

**Art. 20 - Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo cui sono affidati i compiti di gestione nonché di programmazione e sviluppo dell'attività del Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento, in particolare:

a) approva il Regolamento di Dipartimento;
b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo con le relative relazioni allegate;
c) delibera sulle richieste di afferenza dei Professori e dei Ricercatori;
d) esprime parere non vincolante sulle chiamate, anche secondo la procedura per trasferimento, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza. La composizione del Consiglio in questi casi è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di deliberazioni riguardanti le componenti di personale docente;
e) delibera sui contratti di ricerca e consulenza;
f) elegge, nel suo seno, il Direttore e la Giunta;
g) approva il piano annuale della ricerca;
h) propone l'istituzione dei corsi di Dottorati di Ricerca nei settori di propria pertinenza;
i) delibera su ogni altra questione demandata per legge, Statuto o Regolamento.

3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a) il Direttore;
b) i Professori e i Ricercatori di ruolo e a tempo determinato e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento dell'Ateneo afferenti;
c) il segretario amministrativo;
d) una rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca e del personale tecnico-amministrativo assegnato nelle misure e per la durata stabilite nello schema-tipo del Regolamento di funzionamento.

**Art. 21 - Direttore del Dipartimento e Giunta**

1. Il Direttore del Dipartimento è un Professore di prima fascia dell'Università afferente al Dipartimento con regime di impegno a tempo pieno ovvero in caso di motivata indisponibilità dei professori di prima fascia un Professore Associato afferente al Dipartimento sempre con regime di impegno a tempo pieno.

2. Il Direttore è eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento convocata e presieduta dal Decano. E' eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima e nella seconda votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella terza votazione. Nel caso di mancata elezione nella seduta successiva si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

3. Il Direttore è nominato con provvedimento del Rettore.

4. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere rieletto consecutivamente solo una volta. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Pro-Rettore Vicario, di Preside di Facoltà, di Presidente di corso di studio, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.

5. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, attua le deliberazioni dei predetti organi collegiali, predispone il bilancio preventivo e svolge tutti gli altri compiti demandati dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

6. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nelle sue funzioni. La composizione e la durata in carica della Giunta sono disciplinati nello schema-tipo del Regolamento di funzionamento.

### Art. 22 - Attivazione e disattivazione

1. La proposta di costituzione del Dipartimento deve essere presentata entro il 30 Settembre.

2. L'attivazione del Dipartimento avviene dal 1 Gennaio dell'anno successivo alla presentazione della proposta.

3. L'Università promuove la costituzione dei Dipartimenti. A tal fine il Consiglio di Amministrazione può programmare il numero di Dipartimenti da costituire ogni anno.

4. I Professori, i Ricercatori e gli Assistenti del ruolo a esaurimento afferiscono in via esclusiva a un Dipartimento.

5. Il Dipartimento è disattivato:

- quando, per qualsiasi motivo, non se ne può garantire il regolare funzionamento;
- quando lo delibera il Consiglio con una maggioranza di 2/3 dei componenti;
- quando il numero dei componenti è inferiore al numero minimo di cui ai precedenti articoli per due anni accademici.

6. La disattivazione, ivi compresa la assegnazione del patrimonio ad altra struttura, è disciplinata nel Regolamento Generale di Ateneo.

### Art. 23 – Centri

1. I Dipartimenti possono proporre la costituzione di Centri di ricerca indicando il progetto specifico di ricerca, il personale, i fondi ed i locali assegnati ed infine, nel caso di Centri Interdipartimentali, la struttura amministrativa di afferenza.

2. La costituzione del Centro è deliberata dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

3. Le modalità di funzionamento e la durata del Centro sono stabiliti nel Regolamento Generale d'Ateneo.

4. Apposita norma del Regolamento Generale di Ateneo disciplinerà i Centri attualmente attivati prevedendone la soppressione o l'afferenza ad un Dipartimento.

## TITOLO III
## ORGANI DI ATENEO

### Art. 24 - Organi di governo dell'Università

1. Gli organi di governo dell'Università sono il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 25 - Rettore**

1. Il Rettore, che rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge:

a) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, ne coordina le iniziative, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti degli stessi, cura l'esecuzione delle loro deliberazioni;

b) vigila, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Università, promuovendo, in particolare, l'adozione di misure organizzative atte a garantire l'individuazione delle specifiche responsabilità;

c) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca del personale docente nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme relative all'ordinamento universitario e dei principi generali di cui al Titolo I del presente Statuto;

d) esercita l'autorità disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

e) stipula i contratti e le convenzioni tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati, salvo le specifiche competenze riservate al Direttore Amministrativo ed ai Dirigenti, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

f) emana lo Statuto, i Regolamenti e le loro modificazioni ed integrazioni;

g) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;

h) invia al competente Ministro le relazioni previste dalla legge;

i) convoca il Tavolo di consultazione almeno due volte l'anno o su richiesta di 2/3 dei suoi componenti;

l) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dai vigenti ordinamenti universitari, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Rettore, in caso di necessità ed urgenza, può assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

3. Il Rettore designa un Pro-Rettore Vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, in ogni sua funzione. Il Pro-Rettore Vicario è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e partecipa alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto.

4. Il Rettore può avvalersi di altri Pro-Rettori e delegati da lui scelti fra i professori di ruolo. Essi sono nominati con decreto rettorale nel quale sono specificati i compiti ed i settori di competenza e, relativamente ai compiti loro attribuiti, rispondono del loro operato direttamente al Rettore.

5. Le funzioni di Pro-Rettore cessano contestualmente alla cessazione o interruzione di quelle del Rettore. Il Pro-Rettore Vicario, in caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, assume interinalmente, per l'ordinaria amministrazione, le funzioni di Rettore. In caso di indisponibilità dello stesso Pro-Rettore Vicario le funzioni sono svolte dal Decano.

6. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università con regime di impegno a tempo pieno o che opti in caso di elezione per detto regime; dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo con voto pesato in modo che rappresenti il 48% dei voti espressi;

b) ai ricercatori di ruolo e agli assistenti del ruolo ad esaurimento con voto pesato in modo che rappresenti il 24% dei voti espressi;

c) al personale tecnico-amministrativo con voto pesato in modo che rappresenti il 18% dei voti espressi;

d) agli studenti nel Consiglio degli studenti con voto pesato in modo che rappresenti il 10% dei voti espressi.

Se i votanti di una o più delle componenti indicate nelle precedenti lettere sono meno della metà degli aventi diritto, il peso corrispondente verrà dimezzato e sarà distribuito in proporzione alle altre componenti.

7. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e almeno centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica. Esse devono svolgersi tra il 15 maggio ed il 30 giugno precedenti la data di cessazione del mandato. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data della cessazione.

8. Il Rettore nelle prime tre votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi, ricalcolati in base ai pesi definiti al comma 6. La votazione non è valida se i votanti di almeno tre delle componenti indicate nelle lettere dello stesso comma 6 siano inferiori al 50%. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

9. Le votazioni di cui al comma precedente devono aver luogo a distanza di non più di dieci giorni l'una dall'altra.

10. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza ed abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, è proclamato eletto dal Decano, nominato con proprio decreto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina. In tal caso il Rettore resta in carica fino al termine del terzo anno accademico successivo a quello in cui è entrato in carica.

**Art. 26 - Senato Accademico**

1. Il Senato Accademico è composto da:
- Rettore;
- Presidi;
- tre rappresentanti dei Dipartimenti, uno per ogni macro-area, eletti tra i Direttori da tutti i componenti i Consigli di Dipartimento;
- tre rappresentanti degli studenti;
- tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

2. Esercita tutte le competenze relative alla programmazione, alla attuazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, fatte salve le specifiche attribuzioni delle singole strutture didattiche e di ricerca ed elabora le proposte per l'indirizzo generale di sviluppo dell'Ateneo.

3. Spetta in particolare al Senato Accademico:

a) determinare i criteri di distribuzione alle Facoltà e ai Dipartimenti delle risorse economiche e finanziarie stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

b) elaborare, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e di ricerca ed approvare, visto il parere del Consiglio di Amministrazione, vincolante per gli aspetti finanziari, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo;

c) approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, i Regolamenti di Ateneo di propria competenza;

d) predisporre ed approvare, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale per l'attività didattica e di ricerca sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli orientamenti proposti dal Rettore;

e) determinare in via esclusiva i criteri per l'assegnazione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e di ricerca e definire, periodicamente, le dotazioni relative ai posti di ruolo delle Facoltà entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione;
f) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;
g) esprimere parere sul bilancio di previsione predisposto dal Rettore;
h) deliberare la ripartizione delle risorse previste nel bilancio di previsione, dal Consiglio di Amministrazione, per le attività didattiche e di ricerca;
i) determinare i criteri di partecipazione ai programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
l) formulare proposte per le modifiche di Statuto.

4. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri.

5. Alle adunanze del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Pro-Rettore vicario e, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono esercitate dal Direttore Amministrativo e, in caso di impedimento, da un funzionario da lui designato.

**Art. 27 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) il Rettore;
b) il Pro-Rettore vicario;
c) il Direttore Amministrativo;
d) il Sindaco pro-tempore del Comune di Urbino;
e) il Presidente pro-tempore della Provincia di Pesaro e Urbino;
f) il Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Marche o un assessore suo delegato;
g) tre membri esterni di elevata qualificazione in ambito culturale, scientifico e amministrativo-gestionale che abbiano consolidati rapporti con il territorio. Sono nominati dal Rettore su proposte avanzate dalle tre macro-aree, sentito il Tavolo di consultazione, con deliberazione del Senato Accademico a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
h) tre rappresentanti degli studenti;
i) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
l) due rappresentanti dei professori di prima fascia, che non rivestano la carica di Preside o di Direttore di Dipartimento;
m) due rappresentanti dei professori di seconda fascia, che non rivestano la carica di Direttore di Dipartimento;
n) due rappresentanti dei ricercatori.

Assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione i componenti il Collegio dei Revisori dei conti singolarmente o collegialmente.

3. I componenti di cui alla lettera g) del comma 2 non possono essere dipendenti dell'Università di Urbino, né possono essere titolari di contratti in corso né avere liti pendenti con l'Università. Il Regolamento Generale individuerà i criteri specifici.

4. I componenti elettivi sono dichiarati decaduti dalla carica dopo due consecutive assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

5. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più componenti, sono tempestivamente avviate le procedure per la loro sostituzione. Nelle more di esse il Consiglio resta validamente costituito.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio, a partire dal 1° gennaio.

7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore e, in sua assenza, dal Pro-Rettore vicario, ovvero dal docente di prima fascia più anziano in ruolo che ne faccia parte, in caso di assenza anche del Pro-Rettore. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal Direttore Amministrativo e, in caso di suo impedimento, da un funzionario da lui designato.

8. Il Consiglio ha competenza generale e programmatoria in materia patrimoniale e finanziaria ed approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale. Esprime il proprio parere, vincolante per gli aspetti finanziari, sul piano pluriennale individuando le risorse materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità. In linea con il piano pluriennale definisce la dotazione organica del personale tecnico e amministrativo e determina i contributi dovuti dagli studenti. Verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. Determina il trattamento economico del Direttore Amministrativo, fissa l'ammontare delle indennità di carica e di funzioni. Esercita ogni altra funzione che gli sia devoluta dal presente Statuto e dalla vigente normativa.

9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento generale universitario e si riunisce, ordinariamente, ogni bimestre e, in via straordinaria, qualora ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da inserire all'ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti.

10. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

**Art. 28 - Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica un triennio. Si compone di tre membri, iscritti nel Registro dei Revisori contabili, di cui uno scelto tra i dirigenti o i funzionari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno scelto tra i dirigenti o i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con la delibera di costituzione è nominato il Presidente del Collegio.

2. Il Collegio: esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; verifica la regolarità della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e della tenuta dei libri e delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa.

**Art. 29 - Consiglio degli Studenti**

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti a livello di Ateneo. Le sue attività sono disciplinate da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato dal Rettore.

2. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
   a) agli ordinamenti didattici;
   b) ai Regolamenti delle attività didattiche e degli studenti;
   c) all'attuazione del diritto allo studio;
   d) all'efficienza dei servizi;
   e) alle attività di tutorato e di orientamento;
   f) ai contributi alle spese per la didattica, richiesti agli studenti.

3. E' organo deliberativo in merito alle attività culturali e del tempo libero autogestite dagli studenti e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tali scopi.

4. E' formato dagli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facoltà, negli organi di gestione del diritto allo studio. E' presieduto da un Presidente eletto al proprio interno, che rappresenta il Consiglio a tutti gli effetti.

5. L'Università fornisce i supporti logistici necessari per il funzionamento.

**Art. 30 - Comitato etico**

1. Per le attività di sperimentazione vengono costituiti appositi Comitati etici le cui competenze, composizione e modalità sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

**Art. 31 - Nucleo di valutazione interna di Ateneo**

1. Il Nucleo di valutazione interna di Ateneo è nominato dal Rettore, su parere conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, in modo da assicurare la più ampia e differenziata presenza di competenze disciplinari e l'apporto di esperti esterni di alta qualificazione.

2. Il Nucleo di valutazione è composto da sette membri e dura in carica tre anni. Il Rettore designa il Presidente. Un apposito regolamento ne fissa le modalità di funzionamento.

**Art. 32 – Comitato Pari Opportunità**

1. L'Università informa la propria attività alla realizzazione delle pari opportunità, anche promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione.

2. Al fine di realizzare le pari opportunità e di rendere effettivo il divieto di ogni discriminazione, diretta o indiretta, è istituito un apposito Comitato composto da rappresentanti del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti.

3. La composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.

**Art. 33 – Tavolo di consultazione**

1. Il Tavolo di consultazione ha compiti di informazione, ascolto e consultazione reciproca con il territorio. Esso può inoltre avanzare proposte o suggerire iniziative di comune interesse.

2. Ad esso partecipano le Autonomie locali, l'E.R.S.U. di Urbino, le Associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e dei lavoratori. Il Tavolo di consultazione ha facoltà, di volta in volta, di invitare figure istituzionali, professionali o realtà associative per particolari approfondimenti.

3. Il Tavolo è nominato con decreto del Rettore su segnalazione dei rappresentanti degli Enti e Categorie summenzionati. Dura in carica tre anni.

**TITOLO IV**
**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

**Art. 34 – Funzioni di indirizzo**

1. Gli organi di governo dell'Ateneo esercitano, secondo le rispettive competenze, le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi indicati e agli indirizzi impartiti, a tal fine avvalendosi degli uffici di controllo di cui al successivo art. 36.

2. Spetta al Rettore, in particolare, la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e l'adozione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

**Art. 35 – Funzioni di gestione**

1. Il Direttore Amministrativo e i dirigenti curano la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ed in modo da garantirne imparzialità, legittimità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Essi assumono in via esclusiva la responsabilità dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo, e delle direttive da questi impartite. I poteri di spesa sono altresì esercitati dai titolari dei centri di responsabilità secondo quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

**Art. 36 – Funzioni di controllo**

1. Ai fini della verifica dei risultati della gestione e del rispetto degli indirizzi impartiti, l'Università può dotarsi, mediante apposito regolamento, di un ufficio di controllo strategico, posto in posizione di autonomia rispetto alla struttura amministrativa, che riferisce al Rettore e agli altri organi di governo dell'Ateneo.

2. Uno specifico regolamento disciplina altresì le modalità di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici cui è attribuito il controllo di gestione, posti sotto la diretta vigilanza del Direttore Amministrativo, al quale riferiscono.

**Art. 37 – Direttore Amministrativo**

1. Il Direttore Amministrativo sovrintende agli Uffici e ai servizi centrali di Ateneo ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti dell'intera struttura amministrativa dell'Università.

2. Il Direttore Amministrativo svolge una funzione di coordinamento dell'attività dei dirigenti. Nell'ambito degli atti organizzativi adottati e delle direttive emanate dagli organi di governo, egli assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

3. Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni degli organi di governo dell'Ateneo, ai quali può presentare proposte in materia di organizzazione degli uffici e gestione del personale. Egli redige ed invia al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sull'attività svolta.

4. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, a soggetti provvisti di competenze professionali adeguate alle mansioni da svolgere. L'incarico ha durata non superiore a cinque anni, è rinnovabile con durata almeno triennale, e può essere revocato prima della scadenza, su proposta del Rettore, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 38 – Accesso alla dirigenza**

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, mediante concorso per esami deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Direttore Amministrativo.

2. Le modalità di svolgimento del concorso devono garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno e si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) composizione delle commissioni con presenza di esperti di provata competenza nelle materie di concorso, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.

**Art. 39 – Incarichi dirigenziali**

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, a tempo determinato e con facoltà di rinnovo.

2. Gli incarichi sono conferiti ai dipendenti in possesso della qualifica di dirigente di ruolo, assunti secondo le modalità di cui al precedente art. 38.

3. Entro limiti e secondo modalità definiti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, gli incarichi possono essere conferiti, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a persone esterne di comprovata e particolare qualificazione professionale e esperienza di funzioni dirigenziali o in posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza nel settore pubblico o privato, ovvero a dipendenti di ruolo dell'Ateneo privi di qualifica dirigenziale che siano in possesso di specifica preparazione professionale, culturale o tecnico-scientifica.

4. La grave inosservanza delle direttive, o i risultati negativi della gestione, accertati anche dai competenti servizi di controllo, possono comportare, secondo modalità e procedure determinate da apposito regolamento, la rimozione dall'incarico. Sono fatte salve le eventuali diverse misure che attengono alla gestione del rapporto di lavoro.

**Art. 40 - Sistema Bibliotecario di Ateneo**

1. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce l'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università, con lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate tra macro-aree omogenee, l'acquisizione, la conservazione, l'aggiornamento e la fruizione delle raccolte, nonché l'allestimento e la gestione di servizi di informazione bibliografica e di orientamento e accesso alle risorse documentarie remote.

**Art. 41- Centri di servizio**

1. Per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca possono istituirsi, secondo modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo, Centri di servizio di Ateneo o di Facoltà.

**Art. 42 – Comitato per lo Sport Universitario**

1. E' costituito presso l'Università il Comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attività sportiva degli studenti e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attività.

2. Il Comitato per lo sport universitario è composto secondo le disposizioni legislative vigenti.

## TITOLO V
## NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

### Art. 43 - Funzionamento degli organi collegiali

1. La mancata designazione od elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione od elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero dei membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero dei membri non designati non sia superiore a 1/3 dei componenti.

2. Il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo. Scaduto il periodo del mandato, l'organo amministrativo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli organi amministrativi decadono.

3. Le dimissioni producono i loro effetti dopo la presa d'atto del competente organo.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla funzione dei rappresentanti eletti o designati, gli organi competenti devono tempestivamente provvedere alla sostituzione.

5. In caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio, salvo diversa disposizione dello Statuto, è presieduto dal vice-presidente; qualora anche il vice-presidente sia impedito, esercita le funzioni di Presidente il componente con maggiore anzianità accademica.

6. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

9. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici e se ne assicura una semplice e diretta accessibilità.

10. Al Rettore, al Pro-Rettore Vicario, ai Pro-Rettori, ai Presidi e ai Direttori di Dipartimento e dei Centri di Servizio di Ateneo può essere attribuita una indennità di carica, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ateneo.

11. Ai componenti il Collegio dei Revisori e il Nucleo di Valutazione Interna può essere attribuita una indennità di carica il cui ammontare e modalità vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione.

12. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione può essere attribuito un gettone di presenza la cui misura è fissata nel Regolamento Generale di Ateneo.

13. Qualora nello Statuto sia indicata la necessità del parere di altro organo, diverso da quello deliberante, tale parere deve esprimersi entro il termine massimo di trenta giorni. Trascorso questo termine l'approvazione avviene anche in mancanza del parere.

### Art. 44 - Partecipazione a organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali a quelle didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. L'Università potrà definire convenzioni dirette a regolare le modalità di partecipazione alle attività della società e/o degli altri organismi.

3. La partecipazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico.

4. Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi:

a) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative richieste;
b) destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

5. La concessione di licenza del marchio, gratuita od onerosa, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico.

6. L'autorizzazione è, in ogni caso, pubblicizzata con mezzi idonei.

**Art. 45 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università**

1. Apposito Regolamento di Ateneo stabilisce diritti e doveri per l'Università e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.

2. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati, l'Università potrà riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di titolarità o di contitolarità del brevetto, ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

**Art. 46 - Logotipo**

1. Il logotipo della Università é costituito dallo stemma contenente la raffigurazione dell'Immacolata Concezione circondato dalla legenda "Studiorum Universitas Publica Urbinatensis".

2. Il modello del logotipo stesso, come sopra descritto, è depositato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

**Art. 47 - Norme di attuazione e transitorie**

1. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano obbligatoriamente subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.

2. Gli Organi di governo e le altre cariche elettive che scadono dopo l'approvazione del presente Statuto rimangono nella funzione fino all'insediamento dei nuovi organismi.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto sono indette le elezioni secondo il seguente ordine:

a. Rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nei Consigli di Facoltà, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione;
b. Presidi di Facoltà;
c. Rappresentanti dei Dipartimenti in Senato Accademico;
d. Rappresentanti del personale docente nel Consiglio di Amministrazione;
e. Rettore.

4. I Direttori di Dipartimento in carica rimangono fino alla naturale scadenza del mandato.

5. I Presidi che hanno già completato integralmente un solo mandato potranno essere eletti per un secondo e ultimo mandato sequenziale.

6. Per l'elezione del Rettore la convocazione del Corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Il candidato risultato vincitore viene proclamato eletto dal Decano e nominato con proprio decreto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed entra in carica tre mesi dopo l'elezione.

7. Il nuovo Consiglio di Amministrazione entra in funzione con l'entrata in carica del nuovo Rettore.

8. Gli Istituti Universitari esistenti, quali strutture di ricerca, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni normative. Gli Istituti che raggiungano un numero di componenti inferiore a cinque sono immediatamente disattivati. Gli Istituti saranno disattivati a seguito della costituzione dei Dipartimenti e comunque inderogabilmente dal 1° gennaio 2011. Non è consentita l'attivazione di nuovi Istituti. Fino alla data del 31 dicembre 2010 i docenti nuovi assunti possono afferire agli Istituti esistenti qualora il SSD non sia presente nei Dipartimenti già attivati. In prima applicazione per l'elezione dei rappresentanti dei Dipartimenti in seno al Senato Accademico, i Direttori degli Istituti sono equiparati ai Direttori dei Dipartimenti e i componenti il Consiglio di Istituto ai componenti il Consiglio di Dipartimento.

9. Il Nucleo di valutazione interna di Ateneo ed il Collegio dei Revisori in carica rimangono nelle funzioni fino alla loro naturale scadenza.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Lo Statuto di autonomia entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Urbino, lì 15 novembre 2008

*Il Rettore:* BOGLIOLO

**08A08984**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

**Estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º agosto 2008 recante il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna».**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

Visto in particolare 1'articolo 21 della citata legge, che prevede l'adozione di un apposito regolamento per la determinazione del contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) ed all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri della legge n. 124/2007, del reclutamento e dell'ordinamento del personale, nell'unitarietà della gestione, del relativo trattamento economico e previdenziale, nonché del regime di pubblicità del regolamento;

Visto l'art. 4, comma 3, lettera *h)*, della legge n. 124 del 2007;

Visto lo schema di regolamento elaborato dal DIS, sentiti i rispettivi Direttori di AISE e AISI, ai sensi del citato articolo 4;

Visto l'articolo 43 della legge n. 124 del 2007, che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Ritenuto di non poter aderire alla condizione posta dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa la riformulazione delle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 45, comma 1, in considerazione dell'esigenza di assicurare al personale operante in un peculiare contesto istituzionale deputato alla sicurezza dello Stato, autonomia ed indipendenza di giudizio e di comportamento;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR);

ADOTTA

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

Art. 44.

*Doveri particolari*

1. *(Omissis).*

2. Prima dell'esame previsto dall'articolo 350 c.p.p. ovvero prima di rendere un interrogatorio ai sensi del codice di procedura penale ovvero nei casi previsti dagli articoli 194 e seguenti del codice di procedura penale, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri se ritengono che il loro esame o il loro interrogatorio abbia ad oggetto fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato, a norma del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007.

Il Presidente del Consiglio provvede ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 124 del 2007.

*(Omissis).*

Art. 134.

*Disposizioni finali*

1. Il regolamento è assistito dalla classifica di segretezza di «Riservato» ad eccezione delle Tabelle Al , A2, A3, C, D, E, F, G e H che sono assistite dalla classifica di «Segreto».

2. Il presente regolamento non sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 delle legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Dell'adozione del presente regolamento è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la comunicazione di cui al comma 3 e contestualmente all'entrata in vigore degli altri regolamenti previsti dall'articolo 44, comma 3, della legge.

5. Le disposizioni del presente regolamento sono portate a conoscenza delle Amministrazioni, per estratto.

Roma, 1° agosto 2008

*Il Presidente:* BERLUSCONI

08A09093

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° dicembre 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo: «Innovazione del sistema pensionistico INPS».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso OVER 50 Associazione Pensionati Europei aderente alla Confeuro, via Nomentana n. 133 - 00161 Roma - Tel. 06/4403347 - confeuro@email.it - over50.roma@libero.it

08A09098

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Autorizzazione all'organismo Certat S.r.l. al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del Direttore generale della direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 19 novembre 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 30 agosto 2008 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/1 6/CE elencati: Certat S.r.l. con sede legale in Via Mentana, 50 - 5100 Terni.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A09065

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Estinzione della Parrocchia di S. Giusto a Fortuna, in San Piero a Sieve

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2008, viene estinta la Parrocchia di S. Giusto a Fortuna, con sede in San Piero a Sieve (Firenze).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Pietro, con sede in San Piero a Sieve (Firenze).

08A08999

## Assunzione di nuova denominazione dell'Istituto Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco denominata «Istituto Salesiano di Lanuvio», in Genzano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2008, l'Istituto Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco denominata «Istituto Salesiano di Lanuvio», con sede in Genzano (Roma) ha assunto la denominazione di Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata «Istituto Salesiano di Genzano», con sede in Genzano (Roma).

08A09000

# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Ladoxyn 100 mg/g»

*Procedure mutuo riconoscimento n. HU/V/0103/001/MR e n. HU/V/0103/II/02*
*Decreto n. 79 del 12 novembre 2008*

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini LADOXYN 100 mg/g.

Titolare A.I.C.: LAVET Pharmaceuticals Ltd con sede in 1161 Budapest, Ottò u.14 - Ungheria.

Produttore responsabile rilascio lotti: LAVET Pharmaceuticals Ltd nello stabilimento sito in 1161 Budapest, Ottò u.14 - Ungheria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

contenitore in propilene da 1,25 kg - A.I.C. n. 103927012;

contenitore in propilene da 6,25 kg - A.I.C. n. 103927024;

contenitore in propilene da 12,5 kg - A.I.C. n. 103927036;

sacco di carta da 25 kg - A.I.C. n. 103927048;

sacco di carta da 12,5 kg - A.I.C. n. 103927051.

Composizione: un grammo di premiscela per alimenti medicamentosi contiene:

Principi attivi: Doxiciclina (come doxiciclina iclato) 100,00 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: Suini (dopo svezzamento).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione delle infezioni cliniche respiratorie causate da Mycoplasma hyopneumoniae e Pasteurella multocida sensibili alla doxiciclina. La presenza della malattia negli animali deve essere accertata prima del trattamento.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

Periodo di validità dopo inserimento nel mangime pellettato o sfarinato: 3 mesi.

Il prodotto può essere incorporato nel mangime pellettato alla temperatura massima di 75° C.

Tempi di attesa: Carne e visceri: 7 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

**08A09005**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis Rismavac + CA126».

*Provvedimento n. 246 del 31 ottobre 2008*

Confezioni:

fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 102279015;

fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 102279027;

fiala da 4000 dosi - A.I.C. n. 102279078;

fiala da 5000 dosi - A.I.C. n. 102279080;

2 fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 102279066.

Titolare A.I.C: Intervet International BV con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - Via Walter Tobagi, 7 – codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo I.A - eliminazione sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi della produzione.

È autorizza la modifica relativa all'eliminazione del sito produttivo di seguito indicato Intervet UK Ltd. Science Park - Inghilterra.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A09004**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Endopituitrina veterinaria».

*Provvedimento n. 252 del 6 novembre 2008*

Specialità medicinale per uso veterinario «ENDOPITUITRINA VETERINARIA» nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102128016;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102128030.

Titolare A.I.C.: Unitec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Canzio, 10 - codice fiscale n. 11865170150.

Oggetto:

variazione tipo IB: modifica di denominazione del prodotto finito;

variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

È autorizzata altresì la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata da «Endopituitrina veterinaria» a «Myometril».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

**08A09003**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Flubenvet».

*Provvedimento n. 253 del 6 novembre 2008*

Premiscela per alimenti medicamentosi FLUBENVET, nella confezione: Sacco da 12 kg - A.I.C. n. 103343024.

Titolare A.I.C.: JANSSEN-CILAG S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano) - Via M. Buonarroti, 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto:

Variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito.

Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio lotti.

Variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito.

Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti.

Incluso il controllo dei lotti.

Sono autorizzate le variazioni tipo IB e tipo IA della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, concernente l'aggiunta di un ulteriore sito produttivo, di seguito indicato, per tutte le fasi di fabbricazione (produzione e confezionamento) compreso il controllo e il rilascio lotti del prodotto finito, oltre al sito attualmente autorizzato: Laboratoria Smeets NV, Neerlandweg 24 - B – 2610 WilrijK (Belgio).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

**08A09001**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Terramicina Spray».

*Provvedimento n. 254 del 6 novembre 2008*

Specialità medicinale per uso veterinario TERRAMICINA SPRAY.

Confezione: flacone spray - A.I.C. n. 100156013.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl con sede legale in Borgo San Michele (Latina) s.s. 156 Km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA, n. 9 - eliminazione sito produzione prodotto finito per tutte le fasi della produzione.

È autorizzata la modifica relativa all'eliminazione del sito di produzione del prodotto finito di seguito indicato: Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG - Heinrich-Mack-Strasse 35 -Germania.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A09002**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Cabergolina Teva».

Con la determinazione n. aRM - 186/2008-813 del 14 novembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: CABERGOLINA TEVA.

Confezione 037974488.

Descrizione: «4 mg compresse» 100 compresse in flacone di vetro.

Confezione 037974476.

Descrizione: «4 mg compresse» 96 compresse in flacone di vetro.

Confezione 037974464.

Descrizione: «4 mg compresse» 90 compresse in flacone di vetro.

Confezione 037974452.

Descrizione: «4 mg compresse» 60 compresse in flacone di vetro.

Confezione 037974449.

Descrizione: «4 mg in compresse» 50 compresse in flacone di vetro. Confezione 037974437.

Descrizione: «4 mg compresse» 48 compresse in flacone di vetro.

Confezione 037974425.

Descrizione: «4 mg compresse» 40 compresse in flacone di vetro.

Confezione 037974413.

Descrizione: «4 mg compresse» 32 compresse in flacone di vetro.

Confezione 037974401.

Descrizione: «4 mg compresse» 30 compresse in flacone di vetro.

Confezione 037974399.

Descrizione: «4mg compresse» 28 compresse in flacone di vetro.

Confezione 037974387.

Descrizione: «4 mg compresse» 20 compresse in flacone di vetro.

Confezione 037974375.

Descrizione: «4 mg compresse» 16 compresse in flacone di vetro.

Confezione 037974363.

Descrizione: «4 mg compresse» 15 compresse in flacone di vetro.

Confezione 037974351.

Descrizione: «4 mg compresse» 14 compresse in flacone di vetro.

Confezione 037974348.

Descrizione: «4 mg compresse» 8 compresse in flacone di vetro.

Confezione 037974336.

Descrizione: «4 mg compresse» 2 compresse in flacone di vetro.

**08A08985**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Intraglobin».

Con la determinazione n. aRM - 185/2008-752 del 14 novembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Biotest Pharma GMBH (rappresentata in Italia dalla ditta Biotest Italia S.r.l.) l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: INTRAGLOBIN.

Confezione 026260087.

Descrizione: «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 fiala 1 g/20 ml.

Confezione 026260075.

Descrizione: «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 fiala 500 mg/10 ml.

Confezione 026260063.

Descrizione: «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 10 g/200 ml.

Confezione 026260051.

Descrizione: «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 5 g/100 ml.

Confezione 026260048.

Descrizione: «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 2,5 g/50 ml.

**08A08986**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimbisan»**

Con la determinazione n. aRM - 184/2008-7100 del 14 novembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Istituto De Angeli S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: NIMBISAN.

Confezione 027803028.

Descrizione: «0,25 mg compresse» 30 compresse.

**08A08987**

## UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS

**Comunicato relativo al decreto 25 settembre 2008 recante: «Modificazioni allo statuto»**

Nel decreto 25 settembre 2008, concernente le modificazioni allo statuto, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2008, deve intendersi soppresso integralmente il Titolo VII - Norme transitorie e finali.

**08A09008**

# RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*AVVISO DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 263/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 2008).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 18, seconda colonna, all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, in luogo delle parole: «... per le infrastrutture museali ed archeologiche, e le infrastrutture strategiche per la mobilità, ...», leggasi: «... per le infrastrutture museali ed archeologiche, *per l'innovazione tecnologica* e le infrastrutture strategiche per la mobilità.».

**08A09130**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-282) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.